



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Sponsorizzazione regolano gli accordi di visibilità, sponsorizzazione e/o promozione del marchio e/o dei prodotti delle Società del Gruppo Lunelli da parte dei suoi Clienti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: titolari e/o gestori di locali, ristoranti, bar, hotel, strutture ricettive, clienti del settore Ho.Re.Ca., o comunque soggetti anche non appartenenti a tale categoria che intrattengano rapporti di sponsorizzazione con il Gruppo Lunelli in qualità di soggetti sponsorizzati).

Qualunque deroga o eccezione alle presenti Condizioni Generali sia proposta dal Cliente, sarà valida ed efficace solo accettata per iscritto dal Gruppo Lunelli e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che la deroga o l'eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso di validità o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Cliente, salva espressa previsione scritta.

2. DEFINIZIONI

I termini sottoindicati hanno il significato di seguito riportato:

Cliente: la persona fisica o giuridica (o raggruppamenti di quest'ultima) con cui il Gruppo Lunelli stipula i Contratti;

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali di Sponsorizzazione, come di volta in volta aggiornate dal Gruppo Lunelli;

Contratto: l'accordo di visibilità, sponsorizzazione e/o promozione del marchio e/o dei Prodotti del Gruppo Lunelli, che sia a prestazioni corrispettive e stipulato per iscritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali tra il Gruppo Lunelli e il Cliente;

Contributo di Sponsorizzazione: ha il significato previsto dall'articolo 7.

Gruppo Lunelli: il gruppo di società costituito da Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00123890220, cap. soc. 7.000.000 i.v. - Bisol Desiderio & Figli S.r.l. con sede legale in 31049 Valdobbiadene (TV), Via Follo 33, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 04618000261, cap. soc. 1.000.000 i.v. - Cedral Tassoni S.p.A. Salò, con sede legale in Brescia, Via Crocifissa di Rosa 3, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00295980171, cap. soc. 104.000 i.v. - Tenute Lunelli Soc. Agr. S.r.l., con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 01753900222, cap. soc. 700.000 i.v. - Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., con sede legale in 38080 Carisolo (TN), Via Pignole 10, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00187220223, cap. soc. 1.040.000 i.v. - Segnana F.lli Lunelli S.r.l., con sede legale in 38123 (TN), Via del Ponte 13 – fraz. Ravina, C.F. e nr. Reg. Imp. 02072200153, P.IVA 01004540223, cap. soc. 520.000 i.v., società a socio unico soggette a direzione e coordinamento di Lunelli S.p.A., nonché da Gruppo Lunelli S.r.l., con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 02608580227, cap. soc. 20.000 i.v.

Le presenti Condizioni Generali sia applicheranno inoltre tra il Cliente e qualunque altra società, ancorché sopra non menzionata, che, per controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c. con la Lunelli S.p.A., sia già parte o dovesse in futuro divenire parte del Gruppo Lunelli.

Le società del Gruppo Lunelli che sono parte del Contratto vengono espressamente individuate nel Contratto medesimo.

Marchio/i: il/i marchio/i, registrato/i e/o non registrato/i, di cui il Gruppo Lunelli è titolare e con riferimento al/ai quale/i viene svolta l'attività prevista dal Contratto;

Parti: congiuntamente, il Gruppo Lunelli e il Cliente;

Prodotto/i: il/i prodotto/i del Gruppo Lunelli, presente/i nel proprio portfolio e specificamente indicato/i nel Contratto.

3. GERARCHIA

In caso di difformità o incompatibilità tra le disposizioni previste dal Contratto e le Condizioni Generali, la prevalenza è determinata nel seguente ordine: 1) Contratto; 2) Condizioni Generali.

Eventuali norme di carattere imperativo e/o inderogabile della legislazione applicabile al singolo Contratto (a titolo esemplificativo, quelle previste in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari di cui al D. Lgs. 198/2021 e ss.

mm. e ii.) prevarranno in ogni caso. In tale evenienza, le norme in contrasto si riterranno disapplicate nella parte in cui esse sono incompatibili e saranno sostituite di diritto dalle norme imperative e/o inderogabili applicabili.

Le condizioni generali di contratto dello Cliente non troveranno applicazione, salvo che le stesse siano espressamente accettate per iscritto dal Gruppo Lunelli. In ogni caso, in caso di contrasto con le presenti condizioni generali, con il Contratto di Sponsorizzazione o con la corrispondenza intercorsa tra le Parti, prevarranno le disposizioni di cui al punto 10.

4. INTERPRETAZIONE, INVALIDITÀ O NULLITÀ DI CLAUSOLE

In caso di conflitto e/o dubbi in merito all'interpretazione di un Contratto, le Parti faranno il possibile per trovare una composizione amichevole, sulla base dell'oggetto e dello scopo del Contratto e in conformità alle disposizioni in esso contenute.

L'eventuale rinuncia a un diritto, un potere o una richiesta di cui al Contratto ad opera di una delle Parti è ritenuta valida solo se tale rinuncia è stata esplicitamente presentata per iscritto alla Controparte. La rinuncia a un diritto, un potere o una richiesta non implica la contestuale rinuncia a diritti, poteri o richieste futuri, anche ove fossero della stessa natura dei precedenti.

Qualora una disposizione del Contratto dovesse essere considerata nulla, ciò non influirà sulle restanti disposizioni contrattuali, che resteranno valide sebbene tale disposizione non abbia più effetto. Tenendo conto dell'ambito di applicazione del Contratto e tramite reciproco accordo, le Parti si adopereranno per sostituire la disposizione nulla con un'altra che si avvicini il più possibile all'intento originario.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – NATURA DEL RAPPORTO.

La stipula del Contratto avviene mediante sottoscrizione dello stesso dalle Parti. Con la sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente, il Cliente dichiara la propria integrale ed incondizionata accettazione dello stesso.

Le pattuizioni contenute nel Contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa all'oggetto dello stesso. Nessuna modifica potrà essere apportata senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

Il Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di *joint venture*, associazione o simili, né di agenzia, di procacciamento, di mandato, di lavoro subordinato o parasubordinato o di rappresentanza.

Nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra, salvo espresso conferimento di procura scritta e rilasciata da soggetto munito dei necessari poteri.

6. PRINCIPI GENERALI DELLA SPONSORIZZAZIONE E USO DEL MARCHIO DEL GRUPPO LUNELLI

Le modalità con cui il Cliente dovrà svolgere le attività poste a suo carico e concordate nel Contratto dovranno essere coerenti con l'immagine e i valori del Gruppo Lunelli, promuovendo un consumo responsabile e di eccellenza.

Il Cliente si impegna a porre in essere quanto concordato nel Contratto con diligenza e perizia, secondo i termini concordati, e a rispettare le indicazioni fornite dal Gruppo Lunelli in merito all'utilizzo del Marchio e dei Prodotti sponsorizzati, nell'interesse del Gruppo Lunelli e al fine di promuovere i suoi Marchi e Prodotti.

Il Cliente potrà in essere le attività previste dal Contratto conformemente alle normative vigenti, ad esempio in materia di advertising, pubblicità e promozione (con particolare riferimento a quelli vigenti per i prodotti alcolici, qualora il Contratto tratti questa tipologia di prodotti).

Il Cliente si limiterà ad utilizzare i Marchi oggetto del Contratto solo entro i limiti e per le finalità previste dal Contratto medesimo e lo farà senza alterarne la grafica, i colori, il layout, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Gruppo Lunelli.

In costanza di rapporto, è fatto divieto al Cliente di promuovere messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e le espressioni di natura discriminatoria (aventi ad oggetto genere, lingua, religione, etnia, condizioni personali e sociali, ecc); di promuovere attività collegate a materiale pornografico o illecito o di materiale volto a promuovere direttamente o indirettamente giochi d'azzardo non consentiti dalla Legge.

Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione o titolo, il Cliente dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale del Gruppo Lunelli.

7. CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE

Qualora il Contratto preveda la corresponsione da parte del Gruppo Lunelli di un contributo di sponsorizzazione da pagarsi in denaro o in natura, l'importo e/o il valore e la tipologia del contributo di sponsorizzazione e le modalità di corresponsione saranno definiti nel Contratto di Sponsorizzazione. Ancorché versato in anticipo, il Cliente avrà diritto al Contributo di Sponsorizzazione unicamente a fronte del regolare adempimento degli obblighi posto a proprio carico dal Contratto. Salvo non sia previsto diversamente dal Contratto, i contributi in denaro verranno pagati a 60 giorni data fattura fine mese + 10 giorni.

Il Gruppo Lunelli avrà sempre diritto di compensare il Contributo di Sponsorizzazione (o altri importi dovuti al Cliente) con eventuali crediti verso il Cliente per forniture di Prodotto.

8. MINIMI DI ACQUISTO E CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Qualora il Contratto preveda minimi di acquisto di Prodotti ("Minimo di Acquisto"), il Cliente si impegna a raggiungere detto Minimo di Acquisto.

Il Minimo di Acquisto si intenderà raggiunto con l'integrale pagamento da parte del Cliente dei Prodotti.

Condizioni e termini di pagamento dei Minimi di Acquisto e, più in generale, dei Prodotti sono concordati tra le Parti anche separatamente al Contratto. In ogni caso, il Cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei Prodotti entro e non oltre il termine ultimo e inderogabile di 60 giorni data fattura (D. Lgs. 198/2021).

Il mancato pagamento di una o più fatture per forniture di Prodotti legittimerà il Gruppo Lunelli a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 13, previo invio di sollecito scritto.

In caso di mancato raggiungimento del Minimo di Acquisto, il Gruppo Lunelli avrà diritto, a propria discrezione: (i) a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. oppure (ii) ad una riduzione del Contributo di Sponsorizzazione che tenga conto delle attività effettivamente svolte dal Cliente ai sensi del Contratto. In tal caso, la riduzione non potrà in ogni caso essere inferiore al 50% del Contributo di Sponsorizzazione concordato, salvo diverso accordo tra le Parti.

9. DURATA E RECESSO

La durata della sponsorizzazione sarà definita nel Contratto.

Il Gruppo Lunelli potrà sempre recedere dal Contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Cliente per iscritto. Il recesso non darà diritto al Cliente di ricevere indennizzi o rimborsi e il Cliente avrà diritto a ricevere e/o trattenere esclusivamente la quota parte di Contributo di Sponsorizzazione (ove previsto), commisurato ai giorni effettivi di durata contrattuale e alle attività previste dal Contratto effettivamente poste in essere dal Cliente.

L'eventuale cessazione anticipata dell'attività esercitata dal Cliente con riferimento al/ai locale/i individuati nel Contratto darà diritto alla restituzione/sconto pro quota del contributo contrattualmente previsto per i giorni di chiusura.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL GRUPPO LUNELLI

Il Cliente riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Marchi, al Materiale Brandizzato e agli altri materiali sviluppati dal Gruppo Lunelli per il locale del Cliente, oltretutto i domini e gli accounts sui social media contenenti i Marchi del Gruppo Lunelli (collettivamente i "Materiali del Gruppo Lunelli") sono e rimarranno di esclusiva proprietà del Gruppo Lunelli, senza nessuna limitazione.

Il Cliente non acquisterà né potrà rivendicare in alcun modo alcuno dei diritti relativi ai Materiali del Gruppo Lunelli e dichiara e garantisce che i suoi dipendenti e/o ausiliari e/o collaboratori e/o consulenti esterni non acquisteranno, né potranno rivendicare, né altrimenti esercitare pretesa alcuna in relazione ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai Materiali del Gruppo Lunelli, impegnandosi pertanto a manlevare e tenere indenne il Gruppo Lunelli ogni danno o responsabilità derivanti da richieste, pretese, domande o azioni avanzate in proposito dagli stessi dipendenti, ausiliari, collaboratori o consulenti esterni o da qualsiasi altro terzo.

Quanto previsto nel presente Contratto non potrà essere interpretato in nessun modo come una licenza d'uso esclusiva e/o irrevocabile dei Materiali del Gruppo Lunelli, in relazione e non allo svolgimento dell'attività relativa ai Locali e/o altre attività di qualsiasi natura.

Senza in alcun modo derogare a quanto precede, il Cliente acconsente a cedere a titolo gratuito fin d'ora al Gruppo Lunelli qualsivoglia diritto, titolo e/o interesse, per tutto il mondo, sui Materiali del Gruppo Lunelli e/o su qualsiasi altro oggetto che sia costituito da, o includa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disegni, schizzi, tavole, artworks, layouts, relativi ai Materiali del Gruppo Lunelli, ovvero su altre opere derivate, adattamenti, elaborazioni o nomi dei Materiali del Gruppo Lunelli che siano stati creati, o che verranno in futuro creati, dal Cliente, per il Cliente ovvero da o per qualsiasi società controllata, controllante, collegata o in qualsiasi modo associata al Cliente. Tutti tali nuovi

materiali saranno ricompresi nella definizione di “Materiali del Gruppo Lunelli” prevista dal presente Contratto.

Il Cliente non registrerà o cercherà di registrare, in nessun paese, alcun diritto d'autore, marchio, modello industriale o ornamentale, dominio internet relativamente ai Marchi e/o ai Materiali del Gruppo Lunelli o a qualsiasi nuovo materiale che sia ricompreso nella definizione di Materiali del Gruppo Lunelli, a derivazioni o adattamenti degli stessi, ovvero qualsivoglia parola, simbolo o disegno simile ad essi da suggerire un collegamento o un supporto da parte del Gruppo Lunelli e/o delle aziende che lo compongono.

11. MATERIALI BRANDIZZATI

I materiali recanti i Marchi del Gruppo Lunelli (di seguito “Materiali Brandizzati”), ove consegnati al Cliente, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità per cui gli stessi sono stati consegnati dal Gruppo Lunelli e comunque entro i limiti eventualmente previsti dal Contratto. È esclusa la possibilità di concedere l'utilizzazione dei Materiali Brandizzati a terzi, salvo preventivo consenso scritto.

Sarà cura del Cliente utilizzare e custodire i Materiali Brandizzati secondo la migliore diligenza.

Qualora il Contratto preveda la consegna dei Materiali Brandizzati in comodato d'uso gratuito, i Materiali Brandizzati dovranno esserci restituiti prontamente al Gruppo Lunelli alla cessazione a qualsivoglia titolo del Contratto, nello stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna, salvo deterioramento derivante dal normale uso. In caso di mancata restituzione anche soltanto di alcuno dei Materiali Brandizzati, il Partner dovrà rimborsare, dietro richiesta scritta, il valore degli articoli mancanti come indicato nel Contratto.

12. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente sarà l'unico responsabile per l'attività esercitata all'interno dei suoi locali nonché per l'organizzazione di eventuali eventi connessi alla sponsorizzazione disciplinati nel Contratto e/o concordati tra le Parti. Pertanto, salvo diverso accordo scritto, il Cliente si farà carico di tutte le imposte, tasse, autorizzazioni, permessi e di ogni altro onere o obbligo connesso all'attività svolta o all'evento organizzato. In ogni caso, il Gruppo Lunelli sarà espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Contratto preveda l'organizzazione di eventi, esposizioni, concorsi, operazioni a premio, queste si intendono a carico del Cliente e il Gruppo Lunelli non sarà in nessun modo responsabile delle relative attività di organizzazione e sarà esclusa ogni responsabilità derivante e/o connessa a tali attività, così come sarà esonerata dal pagamento di eventuali imposte, tasse, contributi, sanzioni, o onere di qualsivoglia natura che si intenderanno a carico del Cliente.

Il Cliente assicurerà il rispetto delle normative previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto nella gestione del locale e della relativa attività, quanto nell'organizzazione e gestione di eventuali eventi che siano concordati tra le Parti.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Gruppo Lunelli avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente, qualora quest'ultimo si renda responsabile di una delle seguenti violazioni:

- i) omessa o negligente esecuzione di una o più attività previste dal Contratto a carico del Cliente;
- ii) violazione di quanto previsto dall'art. 5 (Divieto di rappresentanza), 6 (Principi generali della sponsorizzazione e uso del marchio del Gruppo Lunelli), 8 (Minimi di acquisto e corrispettivo della fornitura); 10 (Proprietà intellettuale del Gruppo Lunelli), 12 (Mancata restituzione dei Materiali Brandizzati concessi in comodato), 12 (Responsabilità del Cliente), 16 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione), 20 (trattamento dei Dati) e 21 (Codice Etico del Gruppo Lunelli e D. Lgs. 231/2001);
- iii) qualsiasi altra violazione che comprometta gravemente l'immagine, il Marchio o la reputazione del Gruppo Lunelli.

14. FORZA MAGGIORE

Costituisce “Forza Maggiore” il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca ad una parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi:

[a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza

ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano alla Parte Colpita l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Colpita deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

15. INDENNIZZO

Il Cliente si impegna a indennizzare e manlevare il Gruppo Lunelli da qualsiasi responsabilità, danno, costo o spesa derivante da qualsiasi violazione delle presenti Condizioni Generali o del Contratto da parte del Cliente medesimo, incluse le eventuali spese, anche legali, sostenute dal Gruppo Lunelli per la tutela dei propri diritti.

16. RISERVATEZZA

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni confidenziali relative al Gruppo Lunelli, al Contratto di Sponsorizzazione (quali, a titolo esemplificativo, le condizioni economiche concordate, i prezzi di listino, etc.) e alle attività di sponsorizzazione.

17. DIVIETO DI CESSIONE

Lo Cliente non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Gruppo Lunelli.

Al Contrario, il Gruppo Lunelli potrà cedere il Contratto a una o più società controllate o collegate direttamente o indirettamente alle società del Gruppo Lunelli, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

18. CAMBIO DI CONTROLLO

Nel presente Articolo 18 (Cambio di Controllo) si ha un Cambio di Controllo qualora, Lunelli S.p.A. cessi, per qualsiasi motivo:

- (i) di essere titolare, direttamente e/o indirettamente, di almeno il 50,1% del capitale sociale della società del Gruppo Lunelli a cui fanno carico gli obblighi previsti dal Contratto;
- (ii) di esprimere, direttamente e/o indirettamente, la maggioranza dei voti necessaria per la nomina della maggioranza degli amministratori della società del Gruppo Lunelli a cui fanno carico gli obblighi previsti dal Contratto;
- (iii) di esprimere, direttamente e/o indirettamente, la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea della società del Gruppo Lunelli a cui fanno carico gli obblighi previsti dal Contratto;

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo, ciascun contratto relativo alla fornitura, in favore delle società appartenenti al Gruppo Lunelli, di beni e/o opere e/o servizi disciplinati dal relativo accordo (ordine, offerta, contratto, etc.) si trasferirà automaticamente in capo alla società in relazione alla quale è avvenuto il Cambio di Controllo per la parte di relativa competenza, con tutti i crediti, benefici, diritti e obblighi derivanti dall'accordo in questione a favore e/o a carico di detta società.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Il Gruppo Lunelli si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento, previa comunicazione al Cliente. Le modifiche diverranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a meno che il Cliente, entro tale termine, dichiari di non accettarle, nel qual caso continueranno a trovare applicazione le Condizioni Generali accettate dal Cliente, fermo il diritto del Gruppo Lunelli di recedere ai sensi del precedente articolo 9.

20. TRATTAMENTO DATI

Le Parti garantiscono la legittimità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nell'osservanza dei principi fondamentali della legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dalle leggi vigenti, per le finalità di cui al Contratto. In particolare, con la sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le Parti riconoscono di essersi reciprocamente ed adeguatamente informate rispetto alle attività di trattamento di dati personali e si impegnano a garantire la trasparenza del trattamento dei dati, il rispetto del principio della specificazione e della limitazione delle finalità del trattamento, nonché l'integrità e la riservatezza dei dati trattati

mediante l'applicazione di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati ai dati trattati.

21. CODICE ETICO DEL GRUPPO LUNELLI E D. LGS. 231/2001

Il Partner dichiara di aver preso visione e di aderire al Codice Etico del Gruppo Lunelli, reso disponibile anche al seguente link <https://www.gruppolunelli.it/> e di osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione della Policy Pubblicità e Sponsorizzazione del Gruppo Lunelli, anch'essa pubblicata al link <https://www.gruppolunelli.it/>.

Il Partner prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato Codice Etico e della Policy sopra richiamata, e/o la commissione di uno dei reati previsti dal citato Decreto Legislativo costituiscono inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto, con la conseguenza che la Società potrà risolverlo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento del danno.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti condizioni generali e il Contratto sono disciplinati dalla legge italiana.

Per eventuali controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o dal Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.